

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Rimborso contributi IVS indebitamente versati</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 31.5.2021, n. 378</i></p>	<p>Il soggetto che, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, ha “erroneamente” applicato il regime ordinario con emissione delle fatture con indicazione dell’IVA non può rettificare tale “errore” mediante l’emissione di note di credito ex art. 26, DPR n. 633/72.</p> <p>Infatti, l’emissione delle fatture con applicazione dell’IVA integra un comportamento concludente ai fini dell’opzione (tacita) per il regime ordinario.</p>
<p><b>Credito d’imposta beni Strumentali “Industria 4.0”</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 8.6.2021, n. 394</i></p>	<p>Al fine di usufruire dell’iper ammortamento / credito d’imposta, i beni “Industria 4.0” devono possedere le caratteristiche tecnologiche “5 + 2/3” prima del relativo utilizzo nel processo produttivo / messa in funzione.</p> <p>L’interconnessione può intervenire anche successivamente. Infatti, <i>“il «ritardo» nell’interconnessione ... non è di ostacolo alla completa fruizione [dell’agevolazione] ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio”</i>.</p>
<p><b>Cessione diritto di cubatura</b></p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione Sezioni Unite – 9.6.2021, n. 16080</i></p>	<p>La cessione del diritto di cubatura è soggetta all’imposta di registro nella misura del 3%, poiché trattasi di un “atto «diverso» avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86”. Tale diritto, dunque, non rappresenta un diritto reale immobiliare di godimento, la cui cessione è soggetta all’aliquota del 9%.</p>
<p><b>Percentuali di ricarico</b></p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 15.6.2021, n. 16863</i></p>	<p>È nullo l’accertamento analitico induttivo basato esclusivamente sullo scostamento dalle percentuali di ricarico di uno dei punti vendita rispetto agli altri punti vendita della medesima impresa.</p> <p>Infatti, l’accertamento <i>“può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico ... soltanto quando raggiunga livelli di abnormità e irragionevolezza tali da privare ... la documentazione contabile di ogni attendibilità”</i>.</p> <p>Tale principio trova applicazione anche qualora il confronto tra le percentuali di ricarico sia effettuato non tra imprese del medesimo settore, ma tra punti vendita della stessa impresa.</p>

### IL CONTRIBUTO “ALTERNATIVO” DEL “DECRETO SOSTEGNI-BIS”

Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto “alternativo” a quello automatico** previsto dallo stesso Decreto (riconosciuto in misura pari al 100% del contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni”), a favore dei titolari di partita IVA **con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**, che hanno subito una **riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020**. La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda.

Si rammenta che l’agevolazione può essere fruita:

- direttamente, tramite accredito della stessa, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sul c/c bancario o postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;

ovvero

- a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

Merita evidenziare che i soggetti che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto “automatico” manifestando la scelta di accredito su c/c o utilizzo come credito d’imposta, non sono vincolati a confermare la medesima modalità di erogazione. Di conseguenza, è possibile indicare nella domanda per il contributo “alternativo” una modalità di erogazione diversa rispetto a quella precedentemente richiesta.

### STRUTTURA DEL MODELLO

Nella domanda devono essere indicate, in particolare, le seguenti informazioni.

<p>“Soggetto richiedente”</p>	<p>Va riportato il <b>codice fiscale</b> del soggetto richiedente. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’<b>erede che ha aperto la partita IVA per proseguire l’attività del de cuius</b>, oltre a riportare il codice fiscale dell’erede va barrata la casella “<i>Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione</i>” indicando, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius;</li> <li>• il soggetto che ha posto in essere un’<b>operazione che ha determinato la trasformazione aziendale</b> (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano la confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) <b>nel periodo dall’1.1 del secondo periodo d’imposta antecedente</b> a quello in corso al 26.5.2021 (dall’1.1.2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) <b>alla data di presentazione dell’istanza</b>, oltre al codice fiscale del soggetto che ha posto in essere l’operazione, va barrata la casella “<i>Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione</i>” e indicata, nel campo “<i>Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata</i>”, la partita IVA del soggetto confluito.</li> </ul> <p>Il richiedente deve inoltre indicare il <b>settore in cui opera</b> (agricolo, pesca e acquacoltura ovvero altro settore) barrando la corrispondente casella.</p>
<p>“Rappresentante firmatario dell’istanza”</p>	<p>Va riportato il <b>codice fiscale</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica), riportando il codice “1” nella casella “<i>Codice carica</i>”;</li> <li>• dell’eventuale rappresentante legale di minore / interdetto (se il richiedente è una persona fisica), riportando il codice “2” nella casella “<i>Codice carica</i>”.</li> </ul>

<p><i>“Requisiti”</i></p>	<p>Innanzitutto va barrata la casella per indicare di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo (soggetto la cui attività risulta cessata alla data del 26.5.2021, soggetto che ha attivato la partita IVA dal 27.5.2021, enti pubblici, istituti finanziari e assicurativi) nonchè la casella corrispondente alla fascia di <b>ricavi / compensi 2019</b>.</p> <p>È inoltre richiesta l'indicazione dell'<b>ammontare medio mensile</b> (arrotondato all'unità di Euro) del fatturato / corrispettivi relativo alle operazioni effettuate nel periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'1.4.2019 al 31.3.2020;</li> <li>• dall'1.4.2020 al 31.3.2021.</li> </ul> <p>Le istruzioni precisano inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se il soggetto <b>svolge più attività</b>, sia per il rispetto del limite (€ 10 milioni) per accedere al beneficio sia per la fascia dei ricavi / compensi da indicare, va considerata la <b>somma dei ricavi / compensi</b> riferiti a tutte le attività;</li> <li>• per i soggetti <b>titolari di reddito agrario e attività agricole connesse</b> (ad esempio, agriturismi, allevamento, ecc.) persone fisiche / società semplici / enti non commerciali, va considerato l'ammontare del volume d'affari (rigo VE50 del mod. IVA 2020). In presenza di altre attività commerciali o di lavoro autonomo, va considerata la somma del volume d'affari di tutti i moduli della dichiarazione IVA. Se la dichiarazione IVA non deve essere presentata, va considerato l'ammontare complessivo del fatturato 2019.</li> </ul>
<p><i>“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ...”</i> per aiuti della Sezione 3.1</p>	<p>È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla <b>Sezione 3.1</b> della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, c.d. “Temporary Framework”, qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti.</p> <p>Se l'importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il <b>superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 della lett. A) e compilata la Sezione “Minor importo richiesto”</b> nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti.</p> <p>La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro.</p>
<p><i>“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ...”</i> per aiuti della Sezione 3.12</p>	<p>È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla <b>Sezione 3.12</b> della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, c.d. “Temporary Framework”, qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti.</p> <p>Se l'importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il <b>superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 della lett. A) e compilata la Sezione “Minor importo richiesto”</b> nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti.</p> <p>La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro.</p>
<p><i>“Minor importo richiesto”</i></p>	<p>Come sopra accennato, corrisponde al minor importo del contributo in esame a seguito della rideterminazione dello stesso, al fine del rispetto dei limiti previsti dalle citate Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.</p>

<p>“Sezione Temporary framework contributo”</p>	<p>Va barrata la casella corrispondente alla <b>Sezione (3.1 ovvero 3.12)</b> del c.d. “Temporary Framework” <b>nel cui ambito è richiesto il contributo</b> a fondo perduto “alternativo” in esame.</p>
<p>“Modalità di fruizione del contributo”</p>	<p>Va indicata, alternativamente, la <b>scelta per il riconoscimento del contributo tramite accredito sul c/c ovvero quale credito d'imposta</b> da utilizzare in compensazione mediante il mod. F24.</p> <p> Tale scelta <b>può essere modificata soltanto fino al momento del riconoscimento del contributo</b>, come desumibile dall'esito messo a disposizione dall'Agenzia nel proprio sito Internet. Successivamente la scelta non è più modificabile.</p> <p>Il credito d'imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.</p>
<p>“IBAN”</p>	<p>Va indicato il <b>codice IBAN</b> del c/c bancario o postale intestato / cointestato al soggetto richiedente.</p> <p>Merita evidenziare che le istruzioni precisano che l'indicazione errata del codice IBAN può <b>“provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo”</b>.</p>
<p>“Rinuncia al contributo”</p>	<p>La casella va barrata in caso di <b>rinuncia al contributo</b>. La rinuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• può essere <b>inviata anche dopo il 2.9.2021</b>;</li> <li>• comporta la restituzione del contributo, se già erogato.</li> </ul>
<p>“Quadro A - Elenco degli Aiuti ricevuti”</p>	<p>È richiesta l'indicazione degli Aiuti di cui si è beneficiato, indicando, tramite la barratura dell'apposita casella, la Sezione del c.d. “Temporary Framework” di appartenenza (3.1 ovvero 3.12).</p> <p>In presenza di un'impresa unica vanno barrate le caselle corrispondenti agli Aiuti ricevuti dal richiedente e non anche dagli altri soggetti dell'impresa unica. I campi “Data inizio” e “Data fine” del “Periodo ammissibile” riguardano i contributi di cui alle <b>lett. D), E) e F) della Sezione 3.12</b> e tale periodo deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>compreso tra l'1.3.2020 e il 31.12.2021</b>;</li> </ul> <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>in un periodo di almeno un mese tra l'1.3.2020 e la data di presentazione della domanda</b>.</li> </ul> <p>Qualora il periodo ammissibile non sia indicato, lo stesso si intende corrispondente al periodo 1.3.2020-31.12.2021.</p>
<p>“Quadro B - Elenco dei soggetti ... impresa unica”</p>	<p>Il quadro è riservato ai <b>beneficiari appartenenti ad un'impresa unica</b> secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato. Nello stesso vanno indicati i <b>codici fiscali dei soggetti appartenenti all'impresa unica</b>.</p>

### Sezione requisiti

Al fine di usufruire del contributo “alternativo” in esame l'Agenzia rammenta che è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
- **ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo **1.4.2019 - 31.3.2020**. Per il contributo “alternativo”, diversamente dagli altri contributi a fondo perduto, **non è previsto** il requisito (alternativo al calo del fatturato / corrispettivi) dell'attivazione della **partita IVA dall'1.1.2019**.

### **Ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi**

Per la compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi è necessario innanzitutto **determinare l'ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi realizzato nei 2 periodi** (1.4.2019 – 31.3.2020 e 1.4.2020 – 31.3.2021).

Individuato l'ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi, l'importo dell'**ammontare medio mensile** del fatturato / corrispettivi per ciascun periodo è determinato **dividendo l'importo complessivo** del fatturato / corrispettivi di ciascun periodo **per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo**. A tal fine l'Agenzia specifica che:

- per i soggetti che hanno **attivato la partita IVA**:
  - **anteriormente all'1.4.2019**, l'importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzati nel periodo 1.4.2019 – 31.3.2020 **va suddiviso per 12 mesi**;
  - **tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020** l'importo complessivo del fatturato / corrispettivi **va suddiviso per il numero di mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA**. Così, ad esempio, se la partita IVA è stata attivata il 25.6.2019, l'importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzato va suddiviso per 9 mesi;
- analogamente, nel caso dell'**erede che prosegue l'attività del de cuius / richiedente nel quale è confluito un altro soggetto a seguito di "trasformazione" aziendale**, al fine di determinare la **media mensile, il fatturato / corrispettivi** 1.4.2019-31.3.2020 e 1.4.2020-31.3.2021 **va diviso per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva**. Qualora la partita IVA sia stata attivata nel periodo 1.4.2019 - 31.3.2021 **non va considerato il mese di attivazione**;
- in assenza di ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi per il periodo 1.4.2020 – 31.3.2021, il corrispondente campo non va compilato (l'importo è pari a "0").

Data attivazione partita IVA	Media mensile 1.4.2019 - 31.3.2020		Media mensile 1.4.2020 - 31.3.2021	
	Importo complessivo fatturato / corrispettivi	Numero mesi	Importo complessivo fatturato / corrispettivi	Numero mesi
Fino al 31.3.2019	Data operazione tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020	12	Data operazione tra l'1.4.2020 e il 31.3.2021	12
Tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020	Data operazione tra il primo giorno del mese successivo all'attivazione della partita IVA e il 31.3.2020. Nel caso di attivazione a marzo 2020, l'ammontare è zero e il contributo non è spettante, in quanto non si verifica calo del fatturato tra i 2 periodi	Mesi a partire da quello successivo all'attivazione della partita IVA	Data operazione tra l'1.4.2020 e il 31.3.2021	12
Esempio: 13.7.2019	Nell'esempio: tra l'1.8.2019 e il 31.3.2020	Nell'esempio: 8		
Tra l'1.4.2020 e il 26.5.2021	Zero	Zero	Il contributo non è spettante, in quanto non si verifica il calo del fatturato tra i 2 periodi	

**Ammontare contributo spettante**

Il contributo in esame è determinato applicando una **specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020**, come di seguito riportato.

<b>Soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni</b> (art. 1, DL n. 41/2021)	<b>Soggetti che <u>non</u> hanno beneficiato del contributo Sostegni</b> (art. 1, DL n. 41/2021)	<b>Ricavi / compensi 2019</b>
60%	90%	non superiori a € 100.000
50%	70%	superiori a € 100.000 e fino a € 400.000
40%	50%	superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000
30%	40%	superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000
20%	30%	superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un **importo non superiore a € 150.000**.

Al fine di determinare l'importo effettivamente spettante, da accreditare su c/c o da riconoscere come credito d'imposta, oltre alle percentuali sopra riportate, va considerato che:

- se il soggetto **ha beneficiato anche del contributo Sostegni**, il contributo in esame è riconosciuto limitatamente alla **differenza tra il contributo Sostegni-bis "alternativo" spettante e il contributo Sostegni-bis "automatico" precedentemente ottenuto**. Così, ad esempio, ad un contribuente che ha ricevuto il contributo Sostegni pari a € 25.000 e ha diritto al contributo Sostegni-bis "alternativo" pari a € 28.000, spetta un ulteriore contributo di € 3.000.  
Conseguentemente, se il **contributo Sostegni-bis "alternativo" risulta inferiore** al contributo Sostegni-bis "automatico" ottenuto, al contribuente **non spetta alcun ulteriore importo**. Così, ad esempio, ad un contribuente che ha ricevuto il contributo Sostegni pari a € 35.000 e ha diritto al contributo Sostegni-bis "alternativo" pari a € 33.000, non spetta alcun importo;
- se il soggetto **non ha beneficiato** del contributo Sostegni, il contributo "alternativo" spetta per l'intero importo determinato in base a quanto indicato nella domanda.

### **Sezione dichiarazione sostitutiva rispetto limiti massimi Aiuti di Stato**

Per quanto riguarda la compilazione delle due Sezioni riservate alla *"Dichiarazione sostitutiva di atto notorio"* in merito al rispetto dei massimali previsti per gli Aiuti di Stato, merita evidenziare che le istruzioni specificano che:

- per la verifica del rispetto dei massimali è necessario considerare, **oltre alle misure fiscali elencate nel Quadro A della domanda, anche tutti gli altri Aiuti riconosciuti nell'ambito della Sezione 3.1 / 3.12 diversi da quelli espressamente elencati** (in tal caso va compilato l'ultimo rigo del Quadro A *"Altri Aiuti"*);
- con riferimento alla **lett. B)**, per la definizione di:
  - **imprese in difficoltà** va fatto riferimento allo specifico Regolamento UE per categoria (definizione di cui all'art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014, all'art. 2, punto 14, Regolamento UE n. 702/2014 e all'art. 3, punto 5, Regolamento UE n. 1388/2014);
  - **micro / piccola impresa** va fatto riferimento:
    - al punto 22, lett. c-bis) del c.d. "Temporary Framework" per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1;
    - al punto 87, lett. f) del c.d. "Temporary Framework" per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12;
- qualora il richiedente **appartenga ad un'impresa unica** secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato, va barrata:

- la casella di cui alla lett. E) per gli Aiuti della Sezione 3.1;
  - la casella di cui alla lett. J) per gli Aiuti della Sezione 3.12;
- e **va compilato il quadro B** per indicare i **codici fiscali dei soggetti appartenenti all'impresa unica**.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata all'Agenzia delle Entrate **in via telematica** tramite:

- **l'applicazione desktop telematico.**

Come sopra accennato, l'invio può essere effettuato per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche ovvero "**appositamente delegato con autodichiarazione**", da evidenziare barrando la specifica casella contenuta nel riquadro "*Impegno alla presentazione telematica*" del modello in esame;

- **l'apposito servizio web**, disponibile nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*", direttamente da parte del soggetto richiedente (abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia) ovvero tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche.



I soggetti obbligati alla presentazione delle Comunicazioni liquidazione periodiche IVA che intendono presentare la domanda **devono preventivamente aver presentato la Comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2021.**

A seguito della presentazione della domanda viene rilasciata una **prima ricevuta** attestante la presa in carico / scarto a seguito dei controlli formali effettuati.

Al superamento dei controlli l'Agenzia, nella sezione "*Contributo a fondo perduto - Consultazione esito*" dell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*", comunica l'accoglimento della domanda e l'importo erogato ovvero il riconoscimento del contributo in caso di scelta per la "trasformazione" dello stesso in credito d'imposta (**seconda ricevuta**).

## TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va **presentata dal 7.7 al 2.9.2021**. Entro tale termine è possibile, "*in caso di errore*", presentare una nuova domanda che **sostituisce** quella precedentemente trasmessa.

È consentito, in ogni caso, presentare una **rinuncia al contributo**, anche oltre il 2.9.2021.

## ISCRO

### ISCRO - INDENNITA' STRAORDINARIA DI CONTINUITA' REDDITUALE E OPERATIVA

Partite Iva: prima la dichiarazione poi la domanda per l'indennità Iscro

Istruzioni dall'Inps ma manca la parte relativa alla formazione obbligatoria

Il massimo di 800 euro mensili si ottiene con un reddito di 6.400 euro

Il reddito che determina l'importo dell'IsCro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) è quello dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda, cioè, per le richieste di quest'anno, quello del 2020. Questa una delle precisazioni contenute nella circolare 94/2021 pubblicata dall'Inps con le istruzioni relative allo strumento di sostegno al reddito per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps, operativo in via sperimentale nel triennio 2021-23, nel quale il singolo lavoratore potrà richiederlo una volta sola.

L'articolo 1, comma 391, della legge 178/2020 stabilisce che l'indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'agenzia delle Entrate e viene erogato per sei mensilità. Dato che la domanda può essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno (eccezion fatta per il 2021, in cui la finestra disponibile è 1° luglio-31 ottobre), l'ultimo reddito certificato avrebbe dovuto essere quello di due anni prima, consentendo di presentare domanda già a inizio anno. Invece l'esempio contenuto nella circolare 94/2021 fa riferimento al reddito 2020. Quindi per presentare la domanda occorre prima aver presentato la dichiarazione dei redditi.

Inps esplicita anche il sistema di calcolo dell'indennità, descritto in modo poco chiaro nella legge di Bilancio 2021. Si prende il reddito dell'anno precedente la domanda, lo si dimezza, e si calcola il 25% di tale importo, ottenendo il valore dell'Isco. Quindi, a fronte di un reddito di 6mila euro, l'Isco è di 750 euro mensili per sei mesi. Con questo calcolo l'importo massimo ottenibile (di 800 euro previsto dalla legge) corrisponde a un reddito di 6.400 euro, inferiore al massimo ammesso per accedere all'aiuto, che è di 8.145 euro.

L'Isco può essere chiesta dai professionisti il cui reddito da lavoro autonomo nell'anno precedente la domanda è risultato inferiore alla media del reddito degli ulteriori tre anni precedenti. Quindi, per la domanda del 2021, il reddito 2020 deve essere inferiore alla metà della media del triennio 2017-2019. Gli importi vanno calcolati considerando solo il reddito derivante da svolgimento di attività lavorativa autonoma (articolo 53, comma 1, del Tuir), esposto nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, o in RH in caso di partecipazione a studi associati o in LM per i forfettari. Vanno sempre esclusi i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o di partecipazione a impresa.

Nella domanda i redditi vanno autocertificati, ma, se disponibili negli archivi Inps, verranno precaricati nella procedura online. In ogni caso gli importi saranno verificati dall'agenzia delle Entrate.

Il requisito della regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali obbligatori viene verificato tramite il rilascio del Durc online. Si attende il decreto interministeriale relativo alla formazione obbligatoria correlata alla percezione dell'Isco.

## **PAGAMENTI TRACCIABILI**

Tre crediti d'imposta per commercianti e professionisti Transazioni digitali

Le risorse del cashback sono state utilizzate anche per potenziare i crediti d'imposta riconosciuti a commercianti, autonomi e professionisti che utilizzano strumenti di pagamento elettronico. In prima battuta sale dal 30 al 100% il credito sui costi delle commissioni pagate dalle partite Iva che hanno ricavi o compensi fino a 400mila euro. Con un altro credito d'imposta, tetto massimo di 230 e riconosciuto in percentuale dal 70% al 10% sulla base di ricavi e compensi, a chi acquista o noleggia il Pos fino al 30 giugno 2022. Per il prossimo anno è previsto, poi, un altro credito d'imposta (tetto di 430 e percentuali che vanno dal 100% al 40% sempre in base a ricavi o compensi) per chi installa mezzi di memorizzazione e conservazione dei corrispettivi.

## **AUTOTRASPORTATORI**

### **Autotrasportatori, confermati gli sconti forfettari del 2020**

Con un comunicato stampa di ieri 30 giugno (dopo la segnalazione del Sole 24 Ore sempre di ieri) il dipartimento delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori.

Nel comunicato si legge infatti che le misure agevolative relative alle deduzioni forfettarie per spese non documentate, di cui all'articolo 66, comma 5, del Tuir, a favore degli autotrasportatori nel 2021 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l'anno precedente.

Pertanto, per i trasporti fatti personalmente dall'imprenditore, oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi, è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2020, nella misura di 48 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, a prescindere dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti fatti personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale.

Per evitare contestazioni sugli importi in dichiarazione dei redditi, il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto con l'indicazione dei viaggi fatti e della loro durata e località di destinazione, nonché degli estremi dei documenti di trasporto delle merci, o delle fatture o delle lettere di vettura. I documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento, che deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Con comunicato stampa diramato ieri, inoltre, l'agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per permettere agli autotrasportatori di indicare, nel modello Redditi 2021, le deduzioni forfettarie previste per il 2020. L'importo delle deduzioni per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore va riportato nel quadro RF per le imprese in contabilità ordinaria, e nel quadro RG per le imprese in contabilità semplificata, usando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, per il periodo d'imposta 2020.

I due comunicati di ieri, uniti alla mini proroga dei versamenti delle imposte dei modelli Redditi e Irap 2021, consentiranno ai contribuenti e agli intermediari di predisporre le dichiarazioni senza rischiare di rifare le dichiarazioni per la tardività con la quale sono state comunicate le misure degli sconti forfettari spettanti agli autotrasportatori. Tenuto conto che, di norma, gli autotrasportatori sono soggetti agli Isa, essi potranno chiudere regolarmente la dichiarazione dei redditi ed eseguire i pagamenti del saldo delle imposte relative ai modelli Irap 2021 e Redditi 2021, per l'anno 2020, e del primo acconto 2021, entro il termine prorogato del 20 luglio 2021. Potranno anche eseguire i pagamenti con lo 0,40% in più, dal 21 luglio al 20 agosto 2021.

## **BONUS PUBBLICITA'**

Il Decreto Sostegni Bis uniforma il credito d'imposta per gli investimenti sui media radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sui giornali.

le novità:

- per il biennio 2021 - 2022, il bonus pubblicità è riconosciuto nella misura unica del 50% sull'intero valore degli investimenti effettuati e per tutte le tipologie di investimenti pubblicitari ammesse
- non è più richiesto l'aumento incrementale di almeno l'1% rispetto agli investimenti effettuati nell'anno precedente
- saranno ammesse anche le campagne pubblicitarie su radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato (non più unicamente emittenti locali)
- è prevista una nuova finestra dal 1 al 30 settembre 2021 per inviare la richiesta di accesso al credito

i beneficiari:

I soggetti beneficiari rimangono i medesimi previsti dalla Legge di Bilancio.

mezzi pubblicitari ammessi:

- giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale

- emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato

l'agevolazione:

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta nella misura unica del 50% delle spese sostenute ed utilizzabile unicamente in compensazione per imposte e contributi.

termini per presentare la domanda:

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica dal 1 al 30 settembre 2021.

Cosa fare se la domanda è stata presentata a marzo:

- Se non voglio operare modifiche non dovrò presentare ulteriori richieste. Le comunicazioni presentate durante il periodo 1-31 marzo 2021 rimangono valide e il calcolo del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni
- Se intendo ampliare i miei investimenti pubblicitari per poter sfruttare le nuove condizioni potrò sostituire la prenotazione già inviata a marzo con una nuova da inviarsi fra il 1 e il 30 settembre 2021.

Cosa fare se non è stata presentata la domanda a marzo:

E' possibile presentare la richiesta di accesso al credito nella finestra temporale di settembre.